



Pubblicazione n. 21

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

**Elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti**

Istruzioni per le operazioni
dell'adunanza dei presidenti delle
sezioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

CAPITOLO I

Funzioni, composizione e sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni

§ 1. — Composizione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni

L'adunanza dei presidenti delle sezioni è composta da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune con popolazione sino a 15.000 abitanti ed è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, primo comma, del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570).

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

L'adunanza dei presidenti delle sezioni svolge tutte le operazioni per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni e per la proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti che hanno più di una sezione elettorale (articolo 67, primo comma del T.U. n. 570/1960).

§ 2. — Impedimento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione alle operazioni della adunanza

Nel caso in cui il presidente di un ufficio elettorale di sezione sia impossibilitato a partecipare alle operazioni dell'adunanza, alle stesse, in sua vece, partecipa il vicepresidente (articolo 67, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 3. — Poteri del presidente dell'adunanza

Ai sensi dell'articolo 46 del T.U. n. 570/1960, il presidente dell'adunanza ha i medesimi poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni dell'adunanza o commettano reato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli agenti della Forza pubblica, senza la richiesta del presidente, non possono entrare nella sala dell'adunanza.

E' fatta eccezione nel caso in cui si verificano disordini o tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze. In tal caso, anche senza richiesta del presidente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla Forza pubblica.

Gli ufficiali giudiziari accedono, comunque, alla sala dell'adunanza per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'adunanza stessa.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

§ 4. — Poteri dell'adunanza

Ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del T.U. n. 570/1960, l'adunanza dei presidenti delle sezioni si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza.

La decisione assunta dall'adunanza è provvisoria, in quanto, contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 5. — Sede dell'adunanza

L'adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala dell'ufficio elettorale della prima sezione.

§ 6. — Accesso alla sala dell'adunanza

Alla sala dell'adunanza accedono:

- 1) gli elettori in possesso della tessera elettorale di iscrizione nelle liste elettorali del comune o altro documento attestante tale qualità. L'accesso non è consentito alla parte della sala riservata all'adunanza. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (articolo 38, secondo comma, del T.U. n. 570/1960);
- 2) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica per l'assistenza, in caso di tumulti o disordini;
- 3) gli ufficiali giudiziari per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'adunanza;
- 4) tutti coloro che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO II

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

CAPITOLO II

Inizio delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni

§ 7. — Inizio delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del T.U. n. 570/1960, le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni iniziano nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione o, al più tardi, alle ore otto del mattino del mercoledì poiché le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione si concludono entro le ore 12 dal loro inizio (articolo 13, comma 2, del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

§ 8. — Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanza.

Al fine della validità delle operazioni dell'adunanza, è necessario che sia presente la maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire (articolo 67, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 9. — Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'adunanza, subito dopo l'insediamento, deve verificare che siano pervenuti, da tutti gli uffici elettorali di sezione, i plichi con i verbali e relativi allegati e che tutti gli uffici suindicati abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPITOLO III

Completamento delle operazioni di scrutinio eventualmente non concluse negli uffici elettorali di sezione

§ 10. — Operazioni di spoglio

L'adunanza dei presidenti ha il potere di surroga per il completamento delle operazioni di scrutinio non concluse dagli uffici elettorali di sezione.

A tal fine, conclude le operazioni succitate separatamente per ogni ufficio elettorale ed in base al verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna e nella scatola, trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

(Per il compimento di tali operazioni si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*, pubblicazione n. 2).

§ 11. — Compilazione dei verbali

Per le operazioni di completamento vengono redatti appositi verbali (modello n. 307-AR), in duplice esemplare, separatamente per ciascun ufficio elettorale di sezione.

Il numero di ciascuna sezione, per la quale si è provveduto a completare le suddette operazioni non completate, viene registrato nel verbale dell'adunanza.

§ 12. — Formazione e spedizione dei plichi

Terminate le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 11, l'adunanza provvede alla formazione, per ciascun ufficio elettorale di sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, etc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

L'adunanza provvede a consegnare una copia del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, inserendolo nella apposita busta.

Per la consegna di tali plichi deve essere utilizzata la ricevuta modello n. 308-AR.



L'altro esemplare del verbale, inserito nell'apposita busta, sarà poi inviato, insieme al verbale delle operazioni di competenza primaria dell'adunanza, al Prefetto con allegati i plichi, contenenti le schede spogliate sopra indicate.

CAPITOLO IV

Operazioni di proclamazione alla carica di sindaco

§ 13. — Riepilogo dei voti

Successivamente alla definizione delle eventuali operazioni di scrutinio, non concluse dagli uffici elettorali di sezione, l'adunanza dei presidenti effettua, immediatamente, il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco.

A tal proposito, l'adunanza provvede a sommare nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'adunanza stessa (modello n. 306-AR) tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, così come risultano dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione.

I dati risultanti dai predetti verbali devono essere registrati senza apportare alcun tipo di modifica.

L'adunanza dei presidenti non può effettuare nessun riesame delle schede consegnate dagli uffici elettorali di sezione insieme al verbale. Per tale motivo, i relativi plichi non devono essere aperti, per alcuna ragione, dall'adunanza stessa.

§ 14. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non consentono di proclamare l'eletto. Proclamazione alla carica di sindaco

Compiuto il riepilogo dei voti, il presidente dell'adunanza annota nel verbale le eventuali cause di ineleggibilità, emerse nei confronti del candidato alla carica di sindaco da proclamare eletto.

A tal fine, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, il presidente verifica, anche sulla base di atti o documenti in suo possesso, che nei confronti del candidato che sta per essere proclamato sindaco non sia sopravvenuta o sia stata accertata, successivamente alla fase della presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità, ai sensi degli articoli 10,



12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Nell'ipotesi in cui tale accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata rilevata una condizione di incandidabilità, l'ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235/2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se, invece, non viene riscontrata alcuna condizione di incandidabilità, avendo avuto l'accertamento un esito negativo, l'adunanza proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salve le definitive decisioni del consiglio comunale in base all'articolo 41, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

§ 15. — Eventuale parità di voti tra candidati alla carica di sindaco

Nella circostanza in cui si verifichi che due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente dell'adunanza ne dà atto nel verbale e provvede subito a darne comunicazione al Prefetto della provincia e al comune per l'effettuazione del turno di ballottaggio, da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'adunanza proseguono per definire la cifra elettorale di lista e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno svolte solo dopo che il sindaco sarà proclamato eletto a seguito del turno di ballottaggio (articolo 8 del d.P.R. n. 132 del 28 aprile 1993).

In tale ipotesi, deve essere compilato, in duplice esemplare, un estratto del verbale dell'adunanza (modello n. 306/III-AR) che contenga i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare dell'estratto deve essere chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e inviato al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 28.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

.....

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI
PRESIDENTI DELLE SEZIONI

L'altro esemplare dell'estratto deve essere chiuso in un altro plico e depositato nella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

segreteria del comune presso la quale sarà custodito per essere consegnato, dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio, al presidente dell'adunanza, al momento dell'insediamento della stessa.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI
PRESIDENTI DELLE SEZIONI

CAPITOLO V

Determinazione della cifra elettorale di ogni lista e della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere

§ 16. — Determinazione della cifra elettorale di ogni lista

L'adunanza dei presidenti procede poi a definire la cifra elettorale ottenuta dalle singole liste in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti ottenuti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco, ad essa collegato (articolo 71, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000).

Nell'apposito paragrafo del verbale deve essere riportato, per ogni lista, il totale dei voti validi conseguiti (già registrati) dai collegati candidati alla carica di sindaco.

I totali sono indicati nel verbale nel quale le liste ammesse sono elencate, secondo l'ordine risultante dal manifesto elettorale con le candidature di cui all'articolo 31 del T.U. n. 570/1960).

§ 17. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato consigliere e definizione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista

L'adunanza dei presidenti procede al calcolo del totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista utilizzando il modello n. 306/I-AR e individua la cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza alla cifra elettorale



della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti del verbale.

Come prescritto per i verbali, anche il prospetto modello n. 306/I-AR deve essere compilato, in duplice esemplare, e firmato in ciascun foglio dai componenti l'adunanza dei presidenti delle sezioni completo del bollo dell'ufficio.

L'adunanza redige, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale di voti dei singoli candidati, tenendo in considerazione che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 267/2000).

La graduatoria viene trascritta negli appositi prospetti del verbale, nei quali i candidati sono registrati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

§ 18. — Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco

Terminate le operazioni indicate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'adunanza, dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco, attribuisce alla lista a lui collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui tale numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 19. — Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Ai sensi dell'articolo 71, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni indicate nel paragrafo precedente, fra le liste non collegate al candidato eletto sindaco, viene effettuata in base al metodo D'HONDT.

Per attuare questo metodo, l'adunanza dei presidenti procede a dividere la cifra elettorale di ogni lista per 1, 2, 3, etc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri ancora da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni sono registrati nell'apposito prospetto modello n. 306/II-AR che fa parte integrante del verbale dell'adunanza.

Svolte tali operazioni, l'adunanza provvederà a scegliere i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere ancora da assegnare, ordinandoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista saranno attribuiti tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla medesima lista contenuti nella graduatoria succitata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'assegnare i seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti uguali.

Se la parità è tra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

Qualora la parità sia riferibile all'assegnazione dell'ultimo seggio, la legge stabilisce che, a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

CAPITOLO VI

Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

§ 20. — Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità

L'assenza di cause di ineleggibilità e degli eventuali motivi denunciati devono essere riportate nel verbale per le definitive decisioni (articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

§ 21.— Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Terminate le operazioni suindicate, il presidente in conformità ai risultati verificati dall'adunanza dei presidenti, prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica, sulla base di atti o documenti in suo possesso, che nei confronti di ciascuno dei candidati che sta per essere proclamato consigliere, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alla fase di presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità, ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Nell'ipotesi in cui tale accertamento dia esito positivo per uno o più candidati, l'adunanza dichiara la mancata proclamazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235/2012.

Nel caso non sia accertata nessuna condizione di incandidabilità, l'adunanza proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie su menzionate, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.



La proclamazione dei consiglieri comunali tiene conto oltre che del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, anche della disposizione che attribuisce il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima, nonché della graduatoria dei candidati delle singole liste.

La proclamazione degli eletti avviene anche nella situazione in cui siano state evidenziate cause di ineleggibilità, ma non può aver luogo nel caso in cui siano state accertate condizioni di incandidabilità, ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

§ 22. — Elenchi dei candidati non eletti

L'adunanza, per ognuna delle liste concorrenti, redige l'elenco dei candidati non eletti alla carica di consigliere comunale, registrandoli negli appositi prospetti secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

Tali elenchi saranno utilizzati per procedere alla eventuale sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e alle surrogazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto.

CAPITOLO VII

Presentazione o ammissione di una sola lista di candidati

§ 23. — Premessa

Nella circostanza in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale, l'adunanza dei presidenti delle sezioni, al fine di procedere alla proclamazione dell'elezione di tutti i candidati compresi nella lista e del candidato sindaco collegato, controlla se si siano verificate le seguenti condizioni:

1) alle votazioni deve aver partecipato almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

2) l'unica lista presentata o ammessa deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% del numero dei votanti.

Tali condizioni sono previste dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41. Tale disposizione opera in deroga, anche per l'anno 2023, a quanto previsto dall'art. 71,



comma 10, del d.lgs. n. 267/2000.

§ 24. — Verifica del primo quorum

Per poter accertare se abbia votato o meno il 40% (secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il presidente riassume, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale, i dati relativi al numero degli elettori iscritti nelle liste dei singoli uffici elettorali di sezione, di cui ai verbali degli stessi uffici, nonché il numero degli elettori ammessi al voto, in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o all'attestazione del sindaco.

Qualora la circostanza in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale si verifichi in un comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, per determinare il quorum dei votanti, richiesto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, si applica la specifica disciplina di cui alla legge regionale del 18 marzo 2011, n. 10 che all'art. 2, comma 2 così dispone: *“Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.”*

Pertanto, dal numero degli elettori aventi diritto al voto va detratto il numero degli elettori del comune iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero; per compiere tale operazione si fa riferimento ai dati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione.

Qualora la circostanza in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale si verifichi in un comune con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e sino a 15.000 abitanti, per determinare il quorum dei votanti, richiesto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, lo stesso art. 6, comma 2 prevede che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Pertanto, dal numero degli elettori aventi diritto al voto va detratto il numero degli elettori del comune iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato il diritto di voto; per compiere tale operazione si fa riferimento ai dati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione.

Al fine del conteggio del numero degli elettori del comune, non devono essere considerati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40 e 42 del T.U. n. 570/1960 e iscritti nelle liste dal presidente del seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del comune.



Sono considerati ai fini del conteggio gli elettori ricoverati nei luoghi di cura che abbiano votato in base a una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o per attestazione del sindaco.

Verificato il numero complessivo dei votanti, il presidente riepiloga in un altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione e accerta se sia stato raggiunto il quorum indicato al punto 1) del precedente paragrafo. Se il primo quorum non è stato raggiunto, il presidente dichiara nulla l'elezione e conclude le operazioni dell'adunanza.

§ 25. — Verifica del secondo quorum

Qualora il primo quorum risulti raggiunto, il presidente dell'adunanza verifica se l'unica lista presentata o ammessa abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. A tale fine, calcola la cifra corrispondente al 50% dei votanti e accerta se il totale dei voti validi sia uguale o superiore alla predetta cifra.

Se non è stato raggiunto tale secondo quorum, il presidente dichiara nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni, ai sensi dell'articolo 71, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000.

§ 26. — Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati

Nel caso di un'unica lista partecipante alla competizione elettorale ad essa sono attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune (decisione della V sezione del Consiglio di Stato, n. 1118 del 1994).

Il presidente dell'adunanza, prima di procedere alla proclamazione degli eletti accerta, sulla base di atti o documenti in suo possesso, che nei confronti del candidato sindaco e dei candidati consiglieri da proclamare non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o più candidati, l'ufficio centrale procede alla dichiarazione di mancata proclamazione (articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012).

Se invece non è rilevata nessuna condizione di incandidabilità e l'accertamento ha dato esito negativo, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'adunanza, procede alle conseguenti proclamazioni con l'attribuzione alla lista di tanti seggi quanti sono i relativi candidati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPITOLO VIII

Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni

§ 27. — Compilazione del verbale

Le operazioni compiute dall'adunanza dei presidenti delle sezioni sono trascritte in apposito verbale redatto in duplice esemplare.

Nel verbale devono essere annotate con precisione tutte le operazioni compiute e tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, le decisioni adottate e le denunce di cause di ineleggibilità nei confronti degli eletti (articolo 67 del T.U. n. 570/1960).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, immediatamente, dal presidente e da tutti i componenti dell'adunanza e dotato del bollo della prima sezione.

§ 28. — Spedizione del verbale

Due componenti dell'adunanza procedono all'immediata consegna al Prefetto di un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due membri dell'adunanza, insieme ai verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione, agli eventuali verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e ai plichi delle schede contenenti i voti validi.

Per la predetta consegna si utilizza il modello n. 309-AR.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'adunanza, utilizzando il modello n. 310-AR.

CAPITOLO IX

Operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio



§ 29. — *Premessa*

Relativamente alla composizione dell'adunanza, all'accesso nella sala dell'adunanza medesima e all'inizio delle operazioni si richiamano integralmente le istruzioni contenute nei capitoli I e II.

§ 30. — *Operazioni dell'adunanza dei presidenti a seguito del turno di ballottaggio*

In questa fase, l'adunanza dei presidenti procede alla proclamazione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste e alla successiva proclamazione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle stesse.

Tali operazioni, così come indicato nel verbale (modello n. 306-AR), non sono state effettuate in sede di primo turno di votazione, a causa della parità di voti, riportata dai due candidati alla carica di sindaco maggiormente votati.

§ 31. — *Riepilogo dei voti*

L'adunanza dei presidenti procede, innanzitutto, al riepilogo dei voti riportati dai due candidati alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune che hanno partecipato al turno di ballottaggio.

Al tal proposito, l'adunanza provvede a registrare nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni (modello n. 306/bis-AR) tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, così come risultano dai verbali di ciascun ufficio elettorale di sezione, senza alcuna modificazione.

§ 32. — *Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. Proclamazione alla carica di sindaco*

Prima di procedere alla proclamazione del sindaco, il presidente dell'adunanza accerta, sulla base di atti o documenti in suo possesso, che nei confronti del candidato che sta per essere proclamato sindaco non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alla fase di presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità (articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012).

Nell'ipotesi in cui tale accertamento abbia riportato esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'adunanza procede alla dichiarazione di mancata proclamazione (articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235/2012).

Se invece non è stata riscontrata alcuna condizione di incandidabilità e l'accertamento ha riportato un esito negativo, il presidente proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il



maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale (articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Nell'ipotesi in cui i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio ottengono, nuovamente, lo stesso numero di voti viene proclamato eletto sindaco il più anziano di età.

§ 33. — Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste

A seguito della proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco, l'adunanza assegna alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi spettanti al consiglio.

I restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste sulla base delle cifre elettorali riportate nell'estratto del verbale modello n. 306/III-AR (consegnato alla segreteria del comune al momento dell'insediamento dell'adunanza), secondo le operazioni previste dal paragrafo 19.

§ 34. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

L'adunanza dei presidenti prima di procedere alla proclamazione degli eletti accerta, sulla base degli atti o documenti in suo possesso, che nei confronti del candidato sindaco e di ciascuno dei candidati consiglieri da proclamare non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alla fase di presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità (articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012).

Qualora il suddetto accertamento dia esito positivo per uno o più candidati, l'ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235/2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece l'accertamento dà esito negativo, l'adunanza in conformità ai risultati accertati, proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità indicate nel capitolo VI, considerati il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale su richiamato.

§ 35. — Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 27 e 28.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

TITOLO I	ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI.....	1
CAPITOLO I	Funzioni, composizione e sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni	1
§ 1.	— Composizione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni	1
§ 2.	— Impedimento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione alle operazioni della adunanza	1
§ 3.	— Poteri del presidente dell'adunanza	1
§ 4.	— Poteri dell'adunanza.....	2
§ 5.	— Sede dell'adunanza.....	2
§ 6.	— Accesso alla sala dell'adunanza	2
TITOLO II	LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI	3
CAPITOLO II	Inizio delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.....	3
§ 7.	— Inizio delle operazioni	3
§ 8.	— Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanza	3
§ 9.	— Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.	3
CAPITOLO III	Completamento delle operazioni di scrutinio eventualmente non concluse negli uffici elettorali di sezione	4
§ 10.	— Operazioni di spoglio	4
§ 11.	— Compilazione dei verbali.....	4
§ 12.	— Formazione e spedizione dei plichi	4
CAPITOLO IV	Operazioni di proclamazione alla carica di sindaco	5
§ 13.	— Riepilogo dei voti.....	5
§ 14.	— Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non consentono di proclamare l'eletto. Proclamazione alla carica di sindaco.....	5
§ 15.	— Eventuale parità di voti tra candidati alla carica di sindaco	6
CAPITOLO V	Determinazione della cifra elettorale di ogni lista e della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere.....	7
§ 16.	— Determinazione della cifra elettorale di ogni lista.....	7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§ 17. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato consigliere e definizione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista.....	7
§ 18. — Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco	8
§ 19. — Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste	8
CAPITOLO VI Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	9
§ 20. — Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità	9
§ 21.— Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.....	9
§ 22. — Elenchi dei candidati non eletti	10
CAPITOLO VII Presentazione o ammissione di una sola lista di candidati	10
§ 23. — Premessa.....	10
§ 24. — Verifica del primo quorum.....	11
§ 25. — Verifica del secondo quorum.....	12
§ 26. — Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati.....	12
CAPITOLO VIII Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni	13
§ 27. — Compilazione del verbale.....	13
§ 28. — Spedizione del verbale.....	13
CAPITOLO IX Operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio.....	13
§ 29. — Premessa.....	14
§ 30. — Operazioni dell’adunanza dei presidenti a seguito del turno di ballottaggio..	14
§ 31. — Riepilogo dei voti.....	14
§ 32. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l’eletto. Proclamazione alla carica di sindaco.....	14
§ 33. — Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste	15
§ 34. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.....	15



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§ 35. — Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio.....15